

14/09/2009 - All'Inps i redditi 2008 del pensionato che lavora

Addio, a partire dal prossimo anno, all'obbligo per i pensionati – sottoposti al cumulo parziale della pensione – di comunicare all'Inps (o all'ente previdenziale di riferimento) i propri redditi di lavoro autonomo. Adempimento previsto quest'anno per l'ultima volta, per i redditi conseguiti nel 2008, che va assolto entro il 30 settembre, in concomitanza con la scadenza fiscale, così da permettere le corrette trattenute sul reddito di pensione. Con decorrenza dai redditi del 2009, il divieto di cumulo è stato abolito in via quasi generalizzata, e continuerà a essere applicato in pochi limitati casi. In particolare, sono cumulabili, in maniera piena e totale, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni di anzianità e le pensioni conseguite nel regime contributivo e, come in passato, le pensioni di vecchiaia retributive. La comunicazione dei redditi di lavoro autonomo per il 2008 va fatta all'Inps con modello 503/Aut, ma è ammessa una qualsiasi forma di dichiarazione (in caso di lavoro dipendente la trattenuta è stata effettuata direttamente dal datore di lavoro e poi versata all'istituto previdenziale). Visto che il divieto di cumulo è abolito da quest'anno, non sarà necessario comunicare il reddito previsto in via presuntiva per l'anno 2009, e questa sì è una dichiarazione alla quale i pensionati interessati possono fin d'ora dire addio. Chi resta, invece, ancora assoggettato al divieto di cumulo (come ad esempio i titolari di assegno di invalidità) dovrà comunicare anche il reddito previsto per quest'anno. In questo caso, quindi, le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2009 resa a consuntivo nell'anno 2010.

I redditi da denunciare

I lavoratori devono denunciare all'ente previdenziale sia i redditi di impresa sia quelli da lavoro autonomo. Ad esempio, si parla di redditi di impresa conseguiti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. I redditi vanno dichiarati secondo le consuete regole contabili, ossia al lordo delle ritenute erariali ma al netto dei contributi assistenziali e previdenziali. Se negli anni pregressi c'è stata una perdita e questa è stata in parte imputata al 2008, anche questa quota di perdita va sottratta al reddito conseguito nel-l'anno. Sono, poi, da considerare reddito da lavoro autonomo, a titolo esemplificativo, i compensi percepiti per rapporti di collaborazione a progetto. Questi redditi devono essere valutati, ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici, come redditi da lavoro autonomo anche se ai fini fiscali sono stati ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. E ancora: devono essere conteggiate le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro. Si sottolinea che, a titolo sanzionatorio la norma prevede la trattenuta di una somma pari all'importo annuo della pensione, percepita nell'anno di omessa denuncia, a carico del lavoratore che non produce al proprio ente previdenziale, entro lo stesso termine di presentazione del modello Unico copia della denuncia dei redditi da lavoro autonomo.

Gli assegni di invalidità

A queste novità in materia di cumulo c'è tuttavia un'eccezione che interessa gli invalidi in quanto gli importi erogati continueranno ad essere oggetto di riduzioni. La

particolarit` che per gli invalidi che lavorano la legge prevede un doppio taglio della pensione. Inizialmente quest'ultima si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte la pensione minima Inps e del 50% se va oltre le cinque volte. Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo di pensione Inps pu` subire un secondo taglio. Ad ogni modo, se il pensionato ha maturato almeno 40 anni di contributi non subisce alcuna trattenuta aggiuntiva.